



COMUNE DI ELINI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. GENERALE 12

ORDINANZA N. SETTORIALE 8

in data 11/07/2025

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente, limitazione dell' uso dell' acqua della rete pubblica, consumi sopra la media stagionale

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- Con nota acquisita al prot. 4125 del 04/07/2025 Abbanoa s.p.a, Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Regione Sardegna, ha comunicato al Comune di Elini che, a far data dal 08/06/2025, si registrano, soprattutto nelle ore notturne, dei consumi idrici anomali e sopra la media stagionale;
- l'acqua è un bene pubblico indispensabile ma non illimitato, per cui è fondamentale che il suo utilizzo sia razionalizzato e regolamentato al fine di garantire la disponibilità per gli usi strettamente necessari al consumo dell'uomo;
- al fine di evitare che, a causa del perdurare dei consumi anomali, la Società Abbanoa sia costretta a disporre il razionamento della risorsa idrica, con l'interruzione del servizio improvvisa e non programmata, è necessario provvedere ad attuare, immediatamente, delle misure che garantiscano l'utilizzo della risorsa idrica pubblica al solo impiego igienico-sanitario ed alimentare;

CONSIDERATO

- che si rende necessario sensibilizzare la cittadinanza in ordine al problema dell'utilizzo smisurato della risorsa idrica, attraverso apposita campagna di comunicazione e, nel contempo, adottare appositi strumenti impositivi atti alla razionalizzazione dell'uso dell'acqua potabile consentendo gli usi alimentari e igienico-sanitari e vietando gli altri usi non ritenuti essenziali, quali il lavaggio di piazzali o auto, irrigazione giardini, riempimento di piscine ecc.;

RILEVATA

- la necessità di adottare un provvedimento contingibile e urgente per preservare la risorsa idrica, vietando l'utilizzo dell'acqua potabile della rete idrica pubblica, se non per usi prettamente, igienici ed alimentari;

RICHIAMATO

il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 98, comma 1, che recita "Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili";

VISTO

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

CONSIDERATO che sussistono le ragioni per l'emanazione del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

1. Con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2025 è fatto divieto di utilizzo dell'acqua proveniente dalla condotta pubblica per:

a) lavaggio di veicoli ed oggetti, di qualsiasi genere dimensione e natura, pulizia di piazzali, strade private e simili;

b) irrigazione ed annaffiatura di cortili, prati e giardini;

c) riempimento di piscine di qualsiasi dimensione, ovvero di laghetti artificiali o serbatoi di accumulo di qualsiasi tipologia e dimensione;

2. Le disposizioni di cui all'art.1, lett. a) della presente Ordinanza non si applicano ai mezzi di servizio istituzionali delle Forze dell'Ordine, della Polizia locale e della Protezione civile.

AVVERTE

Che i trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art.7, commi 1, 1-bis e 2, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque,00) ad € 500,00 (cinquecento,00) ovvero con l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale che prevede per chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00 (duecentosei,00).

Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rinvia alla normativa vigente in materia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni della presente Ordinanza.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il TAR entro 60 (sessanta) giorni e in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione del presente atto.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante esposizione all'albo pretorio online del Comune di Elini, ai sensi di legge.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Nuoro,
- al Servizio Ispettorato ripartimentale di Lanusei del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale,
- alla società Abbanoa s.p.a

nonché per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo sull'osservanza della presente:

- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lanusei,
- alla Stazione dei Carabinieri di Ilbono,
- alla Stazione di Lanusei del CFVA,
- alla Polizia Locale di Elini

IL SINDACO

Pili Vitale